

**Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33****Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana. (3)**

(Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28.02.2005)

**INDICE**

- Art. 01 - Finalità
- Art. 02 - Funzioni della Regione
- Art. 03 - Strumenti di intervento
- Art. 04 - Piano di indirizzo per la cultura contemporanea
- Art. 05 - Progetti di iniziativa regionale
- Art. 06 - Progetti territoriali
- Art. 07 - Norma finanziaria
- Art. 08 - Norma finale
- Art. 09 - Norma transitoria

*Art. 01*  
*Finalità*

1. La Regione Toscana promuove la cultura contemporanea sostenendo attività culturali finalizzate alla conoscenza e alla promozione delle arti e dell'architettura contemporanee, allo sviluppo del confronto interculturale, e alla rilettura della storia culturale della Toscana dal punto di vista della contemporaneità.
2. Le attività di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo di processi culturali integrati e di rete, tramite l'interazione tra le politiche culturali regionali e le politiche culturali locali, e tra istituzioni e associazionismo culturale, attivando il relativo processo di programmazione sulla base del principio di sussidiarietà.

*Art. 02*  
*Funzioni della Regione*

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e di verifica delle proprie politiche in materia di cultura contemporanea.
2. La Regione attua direttamente i progetti di propria competenza coordinandone la realizzazione con i progetti territoriali di cui all'articolo 6.

*Art. 03*  
*Strumenti di intervento*

1. Strumenti di attuazione delle finalità della presente legge sono:
  - a) il piano di indirizzo per la cultura contemporanea di cui all'articolo 4;
  - b) i progetti di iniziativa regionale di cui all' articolo 5 ;
  - c) i progetti territoriali di cui all' articolo 6 .

*Art. 04*  
*Piano di indirizzo per la cultura contemporanea*

*Abrogato. (2)*

*Art. 05*  
*Progetti di iniziativa regionale*

1. La Giunta regionale approva i progetti che rivestono particolare rilevanza regionale, nei seguenti ambiti:
  - a) attività di ricerca, studio e divulgazione;
  - b) interventi di qualificazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
  - c) interventi di informazione e comunicazione;
  - d) interventi di carattere sperimentale.
2. La realizzazione dei progetti è direttamente curata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dal piano di indirizzo.

*Art. 06*  
*Progetti territoriali*

1. I progetti territoriali sono elaborati in conformità alle previsioni del piano di indirizzo e specificano

---

l'entità della partecipazione finanziaria dei soggetti proponenti.

2. La Giunta regionale adotta idonee forme di pubblicità per consentire la presentazione dei progetti territoriali da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
3. La Giunta regionale forma l'elenco dei progetti territoriali ammessi a finanziamento, secondo le procedure e i termini definiti dal piano di indirizzo.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati alla realizzazione dei progetti ammessi.

*Art. 07*

*Norma finanziaria*

*Abrogato. (2)*

*Art. 08*

*Norma finale*

1. Sono escluse dall'ambito di intervento della presente legge:
  - a) le attività ed i progetti relativi alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali come individuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
  - b) le attività di spettacolo di cui alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana ).
2. Non accedono ai contributi di cui alla presente legge le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi alla legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale).

*Art. 09*

*Norma transitoria*

1. Gli interventi, relativi ad attività oggetto della presente legge, che fanno riferimento ai piani di indirizzo di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali), ed alla r. 45/2000 , si attuano secondo le modalità in essi previste, fino all'adozione del piano di indirizzo di cui all' articolo 4

---

**Note**

1. Nota soppressa.
2. Abrogato dalla data di entrata in vigore della Del. C. 5 dicembre 2007, n. 129, in base alle disposizioni dell'art. 13 della l.r. 29 giugno 2006, n. 27.
3. Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 la presente legge sarà abrogata all'entrata in vigore del regolamento di attuazione.